RegioneLombardia
Ambiente, Energia e Reti

UO RISORSE IDRICHE E PROGRAMMAZIONE

RIFACIMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 26/2003 PER LA PARTE RELATIVA AL SERVIZIO IDRICO E TRASFERIMENTO DELLE COMPETENZE DELLE AATO.

Al fine di corrispondere alle novità legislative in materia di Servizio Idrico Integrato è stata elaborata una proposta di modifica della l.r. 26/2003 che tiene conto:

a. della Legge 42/2010 che prevede la scomparsa degli AATO dal 31.12.2010 e loro sostituzione con autorità da definirsi con legge regionale.
b. della sentenza della Corte costituzionale che ha cassato il modello lombardo di separazione tra erogatore e gestore della reti, previsto nelle versione precedente della l.r. 26/2003;
c. dal cd "Decreto Ronchi" che prevede la scadenza degli attuali affidamenti del settore (cioe' sostanzialmente delle societa' in house e delle societa' miste costituite senza gara di evidenza pubblica).

La proposta di legge, affronta i temi sollevati dalle nuove norme statali e ridisegna il settore, prevedendo anche la possibilità di salvaguardare il modello di separazione sotto una nuova veste, conforme ai dettati sanciti dalla Corte Costituzionale.

In particolare prevede:

1) *eliminazione degli AATO prevista dalla legge 42/2010 e nuova organizzazione del Servizio idrico Integrato*

In conformità al prescritto normativo nazionale, che prevede la facoltà delle regioni a identificare i sostituti dei cessati AATO, vengono individuati 12 ATO (ambiti territoriali ottimali) e le competenze delle cessate Autorità d'ambito vengono trasferite alle Province, con la sola eccezione dell'ATO della città di Milano, le cui competenze sono affidate al Comune (articoli 47 e 48 della nuova legge). Alla Regione viene riservato il potere di controllo e indirizzo, in modo analogo a quanto già fatto nel settore dei rifiuti.

E' prevista inoltre la possibilità che, mediante accordi tra le province approvati dalla Regione, si proceda ad adeguamenti futuri degli ATO per meglio affrontare i problemi

legati ai bacini idrografici. In caso di bacini che esula dai confini regionali la facoltà di stipulare accordi simili è lasciata alla Regione (art.47 comma 1, ultimo periodo).

Pur valutata, non è stata contemplata la possibilità per le Province di ritornare all'uso delle convenzioni con i Comuni dell' ambito, come avvenuto prima del 2006, anno in cui sono stati imposti gli attuali consorzi di comuni, per evitare di dover necessariamente passare per l'approvazione di tutti i consigli comunali dell' ambito; cosa che produrrebbe uno stallo operativo di almeno 3 – 4 anni.

2) Aziende speciali "Uffici d'ambito" e gestione del periodo transitorio

Per evitare di far ricadere i costi di funzionamento e di personale dei cessati uffici dell' AATO direttamente sui bilanci provinciali, che avrebbe effetti insostenibili ai fini del patto di stabilità, la proposta di legge (articolo 48) prevede di creare "Uffici di Ambito" come organi a se stanti composti dalle precedenti strutture ex AATO e organizzati come azienda speciale della Provincia stessa ai sensi dell'articolo 114 del TU enti locali. Lo stesso articolo disciplina il regime transitorio del passaggio da AATO a Azienda speciale, con la nomina di un commissario straordinario liquidatore.

Il commissario liquidatore dovrà verificare, prima del passaggio alle provincie, le posizioni giuridiche ed economiche degli obblighi assunti in precedenza dalle cessate AATO anche al fine di limitare al massimo possibile gli effetti finanziari e contabili in atto, prodotti dai molti atti illegittimi fatti da alcune AATO negli anni scorsi, ed evitare ricadute in termini di contenziosi e/o posizioni debitorie rilevanti alle Provincie che subentrano. Il modello è mutuato da quanto applicato in Sanità al momento di costituzione delle ASL.

Gli attuali dipendenti delle AATO transiterebbero nelle nuove aziende speciali delle Provincie, denominate "ufficio di ambito" garantendo la continuità e il passaggio delle consegne con il precedente ente. Per evitare assunzioni clientelari dell' ultimo minuto fatte dalle attuali AATO vengono previste apposite salvaguardie (art. 48bis) e limitato al solo personale in servizio alla data di maggio 2010 il trasferimento alle nuove aziende speciali.

3) Affidamento del servizio e possibilità di utilizzo del modello di separazione

L'articolo 49 della proposta di legge disciplina l'organizzazione del Servizio Idrico integrato prevedendo la scelta da parte delle province (e del comune di Milano per l'ATO Milano città) di un gestore unico di ambito in linea con la norma nazionale (per un periodo massimo di 20 anni, contro gli attuali dieci previsti dalla LR 26/03). E' tuttavia lasciata facoltà alle province (e Comune di Milano) di adottare il modello di separazione, nella nuova versione in linea con le norme nazionali vigenti, e che rispetta la sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo il modello di separazione previsto dallo stesso articolo della precedente versione della l.r. 26/03.

Il comma 2 dell'articolo 49 della proposta di legge prevede la creazione da parte delle province di patrimoniali di scopo ai sensi dell' art. 113 comma 13 del TUEL composte da almeno i 2/3 dei Comuni dell' ambito. Il comma 3 del medesimo articolo 113, prevede inoltre la possibilità che e Province deleghino alla patrimoniale le funzioni relative alle gare per l'affidamento del servizio, recuperando così ai comuni una forma di controllo del processo decisionale. Le società patrimoniali, nella nuova forma, non gestirebbero il ciclo degli investimenti, lasciato in conformità alle norme nazionali ai gestori unici del servizio idrico, ma gestirebbero i finanziamenti e, in particolare, il Fondo Public utilities di Finlombarda.

In caso di scelta da parte delle province del modello di separazione, la proposta di legge prevede (art. 49 comma 2, ultimo periodo) un affidamento al gestore unico del servizio limitato a 10 anni, in ragione del fatto che quest'ultimo non sarà gravato dall'intero ammortamento degli investimenti realizzati. Con questa forma di separazione i nuovi investimenti, dopo il collaudo, ritornano nelle disponibilità della patrimoniale come nel modello lombardo disegnato dalla precedente versione della l.r. 26/03. La patrimoniale si comporta sostanzialmente come una società veicolo di un project financing.

La proposta di legge disciplina, infine, (articoli 50 e 51) l'utilizzo del fondo Pubblic Utilities destinato a finanziare gli investimenti e l'articolazione tariffaria, rimandando a successivi regolamenti attuativi per l'accesso ai finanziamenti e contributi regionali da parte delle province.

4) Affidamento del servizio in caso di inadempienza

la proposta di legge (art.49 comma 4), similmente a quanto avvenuto nel settore dei rifiuti per l' adozione dei piani provinciali, prevede la nomina di commissari *ad acta* nelle figure dei presidenti delle provincie in caso di inadempienza degli uffici d'ambito nell'affidamento del servizio idrico integrato dopo le scadenze previste dal "Decreto Ronchi" (2011). Tale facoltà regionale è espressamente prevista anche dal "codice dell'ambiente" (d.lgs. 152/2006).

Capo III
Servizio idrico integrato

Art. 47.
Organizzazione territoriale e programmazione del servizio idrico integrato.

1. Il servizio idrico integrato, inteso quale insieme delle attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue, è organizzato sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO) corrispondenti ai confini amministrativi delle province lombarde e della città di Milano. La Provincia e il Comune di Milano hanno la facoltà di definire un accordo per individuare una ridefinizione dell'organizzazione degli ambiti territoriali ottimali della città di Milano e di Milano provincia da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale. Nel rispetto dei criteri di cui al titolo I, in merito all'efficacia, efficienza ed economicità del servizio, le Autorità d'ambito interessate possono tuttavia apportare modifiche alle delimitazioni degli ATO, dandone comunicazione alla Regione. La Giunta regionale stipula opportuni accordi con le regioni e le province autonome limitrofe, per l'organizzazione coordinata del servizio idrico integrato, che possono comprendere la costituzione di ambiti interregionali.
2. Al fine di perseguire politiche integrate e garantire la gestione omogenea e coordinata degli interventi sui bacini idrografici condivisi, le Autorità interessate individuano nei rispettivi territori le aree ricadenti nel bacino stesso, denominate aree di interambito, e procedono d'intesa alla programmazione degli interventi e alla definizione di politiche tariffarie coerenti. A tale scopo articolano i rispettivi piani d'ambito, di cui all'articolo 48, per interambiti.

Art. 48.
Autorità d'ambito.

1a . Ai sensi dell' art. 4 della Legge 42/2010, le competenze delle Autorita' di Ambito definite dagli artt. 142,143,148,149,150,151,152,153,154,155,172, del Dlgl. 152/2006 sono trasferite alle Provincie, con l' eccezione dell' Autorita' di Ambito della citta' di Milano che resta nelle competenze del comune stesso.
1. In ragione del rilevante interesse pubblico all'organizzazione e attuazione del servizio idrico integrato e nel rispetto del principio di leale collaborazione, le Province e il Comune di Milano per l'ambito della città di Milano, costituiscono in ciascun ATO un' Ufficio di Ambito, nella forma di cui all' articolo 114 del d.lgs. 267/2000.
2. Spetta alle Province e al comune di Milano per l'ambito della città di Milano, anche attraverso l' attivita' svolta dall' Ufficio di Ambito:
a) l'individuazione e l'attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare il servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge e dalle normative europee e statali;
b) l'approvazione e l'aggiornamento del Piano d'ambito di cui all'articolo 149 del d.lgs. 152/2006 e dei relativi oneri finanziari;

c) la definizione, in conformità allo schema tipo nazionale e regionale, della convenzione tra enti locali ricompresi nello stesso ATO per l'organizzazione del servizio idrico integrato;
d) la definizione, in conformità allo schema tipo nazionale e regionale, dei contenuti dei contratti di servizio che regolano i rapporti tra le Province e il Comune di Milano per l'ambito della città di Milano, e i soggetti cui compete la gestione del servizio idrico integrato;
e) la determinazione del sistema tariffario del servizio idrico integrato e la definizione delle modalità di riparto tra i tutti gli eventuali soggetti interessati, nel rispetto della normativa nazionale vigente e, limitatamente alle ipotesi di presenza della societa' patrimoniale di ambito proprietaria delle reti e degli impianti, fra detta societa' il gestione unico del servizio nel rispetto delle disposizioni regionali e nazionali in materia;
f) la vigilanza sulle attività poste in essere dal soggetto cui compete la gestione del servizio idrico, nonché il controllo del rispetto del contratto di servizio, anche nell'interesse dell'utente e limitatamente alle ipotesi di presenza della societa' patrimoniale di ambito proprietaria delle reti e degli impianti, il controllo delle attivita' svolte da quest' ultima, per garantire la salvaguardia dell' integrità delle reti e degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali.
g) la definizione delle modalità di raccordo e di coordinamento con gli ambiti territoriali limitrofi anche di altre regioni;
h) l'individuazione degli agglomerati di cui all'articolo 74, comma 1, lettera n), del d.lgs. 152/2006;
i) il rilascio solo dopo l'affidamento del servizio al gestore unico di ambito, dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia nella rete fognaria ai sensi dell'articolo 124, comma 7, del d.lgs. 152/2006 acquisito il parere preventivo e non vincolante del soggetto gestore unico di ambito e la costituzione, la tenuta e l'aggiornamento, anche in forma associata, di una banca dati relativa alle autorizzazioni rilasciate per gli scarichi di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia nella rete fognaria;
j) la dichiarazione di pubblica utilità e l'emanazione di tutti gli atti del procedimento espropriativo per la realizzazione delle opere infrastrutturali relative al servizio idrico integrato, secondo le procedure di cui al d.p.r. 327/2001, qualora entro sei mesi dalla richiesta da parte del gestore unico di ambito non siano state avviate tali procedure dall'autorità competente, o la stessa non abbia fornito motivato diniego.
3. Per l'adozione delle decisioni conseguenti alle funzioni fondamentali di indirizzo e programmazione generale, indicate al comma 2, lettere a), b), c) ed e), è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Provinciale, o del Consiglio Comunale di Milano por l'ambito della città di Milano, in prima convocazione. In seconda convocazione, valida con la presenza di almeno un terzo dei componenti, le decisioni sono adottate con il voto favorevole del due terzi dei presenti.
4. L' Ufficio di Ambito trasmette alla Regione il Piano d'ambito e i relativi aggiornamenti entro trenta I giorni dalla delibera di approvazione. La Giunta regionale verifica il piano per per determinare il rispetto del Piano di Distretto e del Piano di tutela delle acque e i profili di sua competenza ai sensi dell'articolo 149 del d.lgs. 152/2006 e detta, ove necessario, prescrizioni vincolanti. Le prescrizioni sono recepirete dall' Ufficio di Ambito nel Piano d' ambito. Il Piano d' ambito integrato dalle prescrizioni vincolanti della Giunta regionale, e' di nuovo posto all' approvazione del Consiglio Provinciale o del Consiglio Comunale di Milano per l'ambito della città di Milano.
5. I Piani d' Ambito sono approvati dalle Provincie dal Comune di Milano per l'ambito della città di Milano, previa consultazione dei Comuni e delle comunita' montane ricadenti nell'

ATO.

Art. 48 bis.
Personale delle Autorita' di Ambito

Il personale dipendente a tempo determinato e indeterminato, che, alla data del 31 maggio 2010 o comunque otto mesi prima della data prevista dalla Legge 42/2010 come termine ultimo per lo scioglimento delle Autorita' di Ambito, appartenga alle Autorita' di ambito presistenti, sarà soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro da parte del personale stesso, al passaggio diretto ed immediato all' Ufficio di Ambito, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto.

Art. 49.
Organizzazione del servizio idrico integrato(83)

1. La Provincia e il Comune di Milano per l'ambito della città di Milano, organizza il servizio idrico integrato a livello di ambito, nel rispetto del piano d'ambito, e delibera la forma di gestione fra quelle previste e secondo i criteri di cui alla Legge 20.11.2009 n° 166 di conversione del Dl. 25.09.2009 n. 135. L' affidamento e' disposto dalla Provincia o dal Comune di Milano per l'ambito della città di Milano, ad un unico soggetto per ogni ambito per un periodo non superiore a venti anni.
2. La Provincia e il Comune di Milano, per l'ambito della città di Milano, può deliberare ai sensi dell' art. 113 comma 13 del Dlgl. 267/2000, la costituzione di una societa' patrimoniale di ambito, a condizione che questa sia unica a livello d'ambito e vi partecipino, direttamente o indirettamente, mediante conferimento della proprietà delle reti, degli impianti, delle altre dotazioni patrimoniali e, in caso di partecipazione indiretta, del relativo ramo d'azienda, gli enti locali rappresentativi di almeno i due terzi del numero dei comuni dell'ambito. Qualora la Provincia o il Comune di Milano per l'ambito della città di Milano, deliberino la costituzione della societa' patrimoniale di ambito, il periodo di affidamento del servizio al gestore unico di ambito non puo' risultare superiore a dieci anni.
3. Tali società patrimoniali pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione del gestore unico incaricato della gestione del servizio. Alla società suddetta le Provincie e il Comune di Milano per l'ambito della città di Milano, possono anche assegnare il compito di espletare le gare per l' affidamento del servizio.
4. L' affidamento del servizio al gestore unico di ambito, e' disposto ai sensi di quanto previsto dalla Legge 20.11.2009 n° 166 di conversione del Dl. 25.09.2009 n. 135 e dal presente articolo, entro il 31.12.2011. Decorso inutilmente tale termine perentorio, la Giunta regionale interviene ai sensi dell' art. 13 bis della l.r. 26/2003 e nomina il Presidente della Provincia interessata, o il Sindaco di Milano per per l'ambito della citta di Milano, commissario ad acta.

Art. 50.
Incentivi per opere e altri interventi agevolativi.

1. La Regione, sulla base degli obiettivi strategici fissati nel programma regionale di sviluppo e in conformità alle previsioni del bilancio pluriennale, concede incentivi e contributi, con le modalità di cui all'articolo 11, per l'attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e di realizzazione di opere infrastrutturali, nonché per ricerche e studi, attinenti al servizio idrico integrato.
2. Con regolamento regionale sono individuati i criteri di accesso agli incentivi e al

contributi, le priorità di concessione dei medesimi e le relative modalità di erogazione. Le priorità di concessione tengono conto di:
a) programmi di investimento e adeguamento degli impianti o delle reti, realizzati direttamente dalla società di natura pubblica rappresentative dell'ambito, a condizione che sia intervenuta la separazione della gestione degli impianti e della rete dall'erogazione del servizio o che la società destinataria degli incentivi o dei contributi, ancorché proprietaria, sia affidataria della sola gestione degli impianti e della rete;
b) programmi di investimento e adeguamento degli impianti e delle reti, realizzati in seguito a fusioni o aggregazioni dei soggetti proprietari;
c) rispondenza dei progetti alla programmazione d'ambito e di bacino idrografico;
d) affidamenti congiunti per interambito;
e) attivazione di risorse pubbliche con strumenti e tecniche che comportino minori costi per la pubblica amministrazione;
f) adozione di tecnologie a elevato contenuto innovativo, anche finalizzate al risparmio idrico.
3. La Regione concede contributi per far fronte a carenze idriche derivanti dalla diminuzione di portata delle fonti di approvvigionamento utilizzate dagli impianti di acquedotto, conseguenti a eventi naturali o alla disattivazione di pozzi di prelievo o di opere di captazione interessate da falde inquinate. I contributi saranno altresì erogati a fronte di progetti che tendano al risparmio ed al recupero della qualità idrica.

Art. 51.
Tariffa

1. La Provincia e il Comune di Milano per l'ambito della città di Milano, determina il sistema tariffario d'ambito tenendo conto dell'esigenza di graduare nel tempo le eventuali variazioni tariffarie e di articolare la tariffa per zone territoriali e soggetti svantaggiati, nel rispetto della normativa nazionale vigente. Nel caso si sia istituita la societa' patrimoniale di ambito ai sensi del precedente articolo 49 comma 2, la Provincia e il Comune di Milano per l'ambito della città di Milano, determinano la percentuale della tariffa necessaria a coprire le attivita' svolte dalla societa' patrimoniale.
2. La tariffa è riscossa dal gestore unico di ambito, e nel caso si sia istituita la societa' patrimoniale di ambito, una quota parte della tariffa e' ripartita tra il gestore unico di ambito e la societa' patrimoniale di ambito, in base alle indicazioni previste dal Piano d' ambito e in modo da coprire e remunerare le attivita' svolte dalla societa' patrimoniale stessa.